



Piattaforme petrolifere – Corte di Cassazione: devono pagare Ici, riaffermato principio non recepito da circolare Mef

Le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento dell'Ici e di conseguenza dell'Imu e della Tasi: è il principio affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 19510 depositata il 30 settembre scorso, ha ribadito un orientamento già emerso in due sue decisioni precedenti: una del 2005 e l'altra (la n. 3618) del 24 febbraio 2016. Ma questa volta – sottolinea una nota di IFEL, Fondazione ANCI per la Finanza Locale – i giudici supremi si sono spinti oltre, rafforzando in maniera incontestabile il principio del valore del bene da prendere a riferimento come base imponibile, anche in assenza di una rendita catastale attribuita.

Sulla questione del pagamento da parte delle piattaforme era intervenuto, il 1 giugno scorso, il Mef con una risoluzione che dava una lettura opposta a quella fornita quattro mesi prima dai giudici supremi. Il Ministero riteneva di fatto le piattaforme non assoggettabili al tributo comunale, identificando il presupposto dell'imposta nel possesso di fabbricati iscritti o da iscrivere al catasto edilizio urbano, mentre le piattaforme sono oggetto di inventariazione negli atti dell'Istituto idrografico della Marina Militare e non in quelli del Catasto edilizio urbano.

Allo stesso modo la circolare, ai fini dell'applicazione del tributo alle piattaforme, riteneva necessario uno specifico intervento normativo per consentire non solo il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale anche con riferimento alla loro georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune, ma anche "l'ampliamento del presupposto impositivo".

Una linea 'corretta' ora dalla Corte di Cassazione che *"conferma in pieno – sottolinea Ifel – i principi di diritto già enunciati dalla sentenza n. 3618/2016, ribadendo l'obbligo di accatastamento delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e confermando che non può essere escluso l'assoggettamento di un fabbricato in quanto non accatastato, perché la normativa non prevede una correlazione diretta tra 'imponibilità' e 'accatastabilità, ma anzi, il d.lgs. n.504/1992 prevede espressamente che è soggetto all'imposta anche il fabbricato che deve essere ancora iscritto in catasto"*. Inoltre, afferma sempre la Cassazione, con riferimento all'interpretazione ministeriale, *"i problemi pratici di censibilità catastale, geolocalizzazione e georeferenziazione non prendono però in considerazione le opportunità offerte dalle nuove tecnologie GPS di suddivisione e terminazione territoriale, oltre che di ricostruzione cartografica della terraferma come del fondale marino"*.

Quanto poi alla quantificazione del tributo, la Cassazione fa riferimento al valore risultante dalle scritture contabili, il cd "metodo stratificato". Quindi – ricordano i tecnici di Ifel su quanto affermato dalla Suprema Corte – *"in mancanza di rendita catastale, data la mancanza di iscrizione in catasto, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nel gruppo D, è costituita dal valore in bilancio"* del bene dell'azienda proprietaria o concessionaria.

La sentenza consente quindi il recupero dell'imposta finora non versata sulla base di motivazioni più volte confutate dalla Cassazione ed era molto attesa dai numerosi Comuni che hanno contenziosi ancora aperti sulle piattaforme petrolifere. La chiarezza e la costanza interpretativa fornita dall'ultima sentenza e dalle precedenti esclude, pertanto, ad avviso dell'IFEL, la necessità di un intervento normativo - auspicato tra gli altri dal Mef – poiché risultano ora precisamente delineati tutti gli elementi da porre a base dell'imposizione immobiliare ed in particolare: la debenza del tributo sulla base di criteri di quantificazione certi e documentabili, l'individuazione del soggetto attivo nel Comune antistante la piattaforma

(facilmente individuabile con le tecnologie di georeferenziazione, ormai comunemente accessibili) e il soggetto passivo del tributo, identificato nel titolare di diritto di superficie sul fabbricato nonché, in caso di esercizio dell'attività su area demaniale, nel concessionario.(gp)